



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE A FAVORE DI GIOVANI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA FELTRINA - CODICE CUP J98J24000090002

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'Unione Montana Feltrina, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse assegnate dal Fondo FOSMIT – Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (istituito dall'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), *istituisce un contributo volto a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani residenti nel territorio dell'Unione.*
2. Il presente bando rappresenta un Progetto Pilota elaborato dall'Unione Montana Feltrina e disciplina i requisiti, le modalità di accesso, la misura del contributo, i vincoli e i controlli relativi all'erogazione delle suddette agevolazioni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente bando si intende:

- a) per "prima casa di abitazione", l'unità immobiliare ad uso abitativo destinata ad abitazione principale nella quale il richiedente e i membri del nucleo familiare dimorano abitualmente e stabiliscono la residenza anagrafica, ivi comprese le pertinenze se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello dell'unità immobiliare al servizio della quale sono destinate in modo durevole;
- b) per "giovane", la persona fisica che, alla data di presentazione della domanda, non ha ancora compiuto 40 anni;
- c) per "giovane coppia" quella formata da due persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, non hanno ancora compiuto 40 anni e che siano coniugi oppure conviventi more uxorio (conviventi di fatto ai sensi della normativa vigente);
- d) per "giovani con figli", il nucleo familiare composto da uno o due genitori che, alla data di presentazione della domanda, non hanno ancora compiuto 40 anni, con almeno un figlio a carico, compresi i figli adottivi, conviventi con il/i richiedente/i.
- e) per "nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione" quello nel quale rientra/no il/i richiedente/i e gli altri componenti che trasferiscono la residenza anagrafica nella prima casa di abitazione oggetto di contributo.

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



Art. 3 - Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente

1. Può accedere al contributo il richiedente che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) Il richiedente e i membri del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione devono appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 2 comma b), c) o d).
 - b) I richiedente e i membri del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione non devono possedere, con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda:
 - i) un diritto di proprietà per intero su una o più unità abitative ad esclusione di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto;
 - ii) un diritto di proprietà per quote o di nuda proprietà, per intero o per quote, su una o più unità abitative. Non si considerano le unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto;
 - c) a far data dall'apertura del bando, il richiedente deve avere stipulato un contratto di compravendita, o, nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, avere ottenuto il decreto di trasferimento da parte del giudice, della proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.
 - d) Qualora l'alloggio sia stato acquistato in cointestazione con un altro membro del nucleo familiare, il richiedente può indicare gli estremi del secondo acquirente, ma deve comunque risultare proprietario di una quota non inferiore al 50%. La cointestazione è ammessa esclusivamente quando i cointestatori rientrano nelle categorie previste dall'art. 2, comma c) o d).
 - e) A far data dall'apertura del bando, il richiedente e i membri del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione devono avere trasferito la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dell'immobile

1. È ammesso a contributo l'acquisto della prima casa di abitazione ubicata sul territorio di uno dei comuni dell'Unione Montana Feltrina (Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Feltre, Lamon, Pedavena, Setteville, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Segusino, Sovramonte).
2. La prima casa di abitazione deve avere le seguenti caratteristiche:

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



**UNIONE MONTANA
FELTRINA**

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



- a) Deve essere inserita, alla data di presentazione della domanda, all'interno di un edificio costruito da almeno 15 anni;
 - b) Deve avere un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno euro 50.000,00.
 - c) Deve possedere un certificato di agibilità.
3. La prima casa di abitazione deve essere già individuata catastalmente e appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
- a) A/2 – abitazioni di tipo civile
 - b) A/3 – abitazioni di tipo economico
 - c) A/4 – abitazioni di tipo popolare
 - d) A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
 - e) A/6 – abitazioni rurali
 - f) A/7 – villino
4. Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
- a) C/2 – Magazzini e locali di deposito
 - b) C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
 - c) C/7 – Tettoie chiuse od aperte
5. Non è ammesso a contributo l'acquisto della prima casa di abitazione da parenti e affini entro il secondo grado e da imprese individuali o società ad essi riconducibili.

Art. 5 - Misura del contributo Le risorse finanziarie per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente a euro 290.190,00 (al netto delle spese di progettazione) provenienti dal Fondo FOSMIT (Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane).

1. Ogni comune dell'Unione Montana Feltrina ha una dotazione iniziale di euro 24.131,67 per un totale complessivo ripartito come segue:

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



**UNIONE MONTANA
FELTRINA**

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 -

Cod.Fisc. n. 91005490254



Comune	Importo massimo
Arsiè	24.182,50 €
Cesiomaggiore	24.182,50 €
Fonzaso	24.182,50 €
Feltre	24.182,50 €
Lamon	24.182,50 €
Pedavena	24.182,50 €
Setteville	24.182,50 €
San Gregorio nelle Alpi	24.182,50 €
Santa Giustina	24.182,50 €
Seren del Grappa	24.182,50 €
Segusino	24.182,50 €
Sovramonte	24.182,50 €

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale del 15% sul prezzo di acquisto della prima casa di abitazione comprensivo delle imposte, con i seguenti limiti massimi:
- a) euro 10.000,00 in caso di acquisto da parte di giovani e giovani coppie;
 - b) euro 12.000,00 in caso di acquisto da parte di giovani con figli.

Art. 6 - Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato con procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascun Comune.
2. La concessione del contributo avviene tramite determinazione del dirigente competente dell'Unione Montana Feltrina, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Alla scadenza dell'avviso, le risorse non utilizzate da un singolo comune confluiscono in un fondo comune e vengono assegnate alle domande ammissibili secondo l'ordine cronologico di presentazione, indipendentemente dal comune di ubicazione dell'immobile.

**AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA**

Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



4. In caso di ulteriori economie residue, dopo l'applicazione di quanto previsto al comma 3, le stesse sono ripartite in misura uguale tra tutti i soggetti ammissibili al contributo.
5. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse complessive dell'Unione Montana Feltrina sono oggetto di provvedimento di non concessione e non determinano alcuna graduatoria o priorità per eventuali altre concessioni.
6. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo può essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio e fino al **30 aprile 2026** mediante:
 - a) Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
 - b) E-mail all'indirizzo: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
2. La domanda presentata prima o oltre i termini è irricevibile.
3. Nel caso di decesso o di ritiro della domanda prima della concessione del contributo si procede alla non concessione del contributo.
4. I moduli di domanda e di delega sono approvati con determinazione del dirigente dell'Unione Montana Feltrina competente in materia.

Art. 8 Documentazione da allegare alla domanda di contributo

1. Alla domanda deve essere corredata la seguente documentazione:
 - a. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, sul possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 e 4.
 - b. Allegato B - Autorizzazione alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.
 - c. Allegato C – Delega per la presentazione della domanda da parte del cointestatario e documento di riconoscimento (*solo in caso di casa cointestata*).
 - d. Copia del contratto di compravendita della prima casa di abitazione in copia conforme all'originale. *Nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale* deve essere allegato, in luogo

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



- del contratto di compravendita della prima casa di abitazione, copia conforme all'originale del decreto del giudice di trasferimento della proprietà.
- e. Copia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 - f. Certificazione di residenza del nucleo familiare.
 - g. Certificazione di agibilità.
2. La domanda presentata è dichiarata inammissibile qualora risulti priva dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del presente bando, sia presentata in assenza della firma del richiedente, o non sia corredata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 3. Qualora la domanda risulti incompleta o la documentazione allegata necessiti di chiarimenti o integrazioni, l'Unione Montana Feltrina, prima di adottare un provvedimento di diniego, richiede al richiedente di presentare i documenti mancanti o i chiarimenti necessari, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta di integrazione è comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda o, in mancanza, con altra modalità idonea a garantire la ricezione. Non sono ammesse integrazioni volte a sanare la mancanza di requisiti sostanziali previsti dall'articolo 3 che non erano posseduti alla data di presentazione della domanda.
 4. La mancata presentazione delle integrazioni richieste entro i termini stabiliti, ovvero la presentazione di integrazioni non idonee a sanare le irregolarità riscontrate, comporta l'inammissibilità della domanda e l'adozione di un provvedimento di non concessione del contributo.

Art. 9- Vincoli

1. Il beneficiario del contributo e i membri del nucleo familiare sono tenuti a:
 - a. mantenere la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione per un periodo di 7 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione; per il medesimo periodo la prima casa di abitazione non può essere oggetto anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento. Non costituisce violazione del vincolo lo spostamento temporaneo della residenza per documentati motivi lavorativi o di studio fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
 - b. non ricavare altre unità abitative a seguito di frazionamento della prima casa di abitazione oggetto di contributo per un periodo di 7 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



Art. 10 - Vendita della prima casa di abitazione e trasferimento del contributo

1. Nel periodo di vigenza del vincolo di cui all'art. 9 è consentita la vendita dell'intera prima casa di abitazione oggetto di contributo nel rispetto, a pena di decadenza, delle seguenti condizioni:
 - a) ottenere, prima della vendita, l'autorizzazione al trasferimento del contributo;
 - b) acquistare un'altra prima casa di abitazione avente le caratteristiche previste dall'articolo 4 ubicata nel territorio dell'Unione Montana Feltrina;
 - c) vendere la prima casa di abitazione originariamente oggetto di contributo e trasferire la residenza direttamente nella nuova prima casa di abitazione entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Il valore di acquisto della nuova casa di abitazione non può essere tale da determinare, in base ai criteri di calcolo del contributo, un importo inferiore rispetto al contributo ricevuto.
3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento del contributo essere presentata dal richiedente, utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente dell'Unione Montana Feltrina.
4. La richiesta di cui al punto 3, può essere presentata una sola volta e deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata (PEC) o mail all'indirizzo: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
 - b) consegna a mano presso la sede dell'Unione Montana Feltrina in Viale Carlo Rizzarda n.21 - 32032 Feltre (BL)
5. L'autorizzazione è concessa con determinazione del dirigente dell'Unione Montana Feltrina competente in materia da adottarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. Entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dalla data del provvedimento, il richiedente può vendere la prima casa di abitazione oggetto dell'originario contributo e acquistare quella sulla quale chiede il trasferimento del contributo. Decorso inutilmente tale termine il beneficiario deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione al trasferimento del contributo.
6. Il beneficiario comunica all'Unione Montana Feltrina l'avvenuta stipula degli atti di compravendita, della trascrizione nei registri immobiliari del diritto di piena ed esclusiva proprietà sulla prima casa di abitazione e dell'avvenuto trasferimento della residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione.
7. Il trasferimento del contributo è disposto con determinazione del dirigente dell'Unione Montana Feltrina competente in materia ad avvenuto controllo di quanto comunicato.

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



Art. 11 - Decadenza dal contributo

1. È disposta la decadenza totale del contributo concesso al beneficiario, con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito da parte dell'Unione Montana Feltrina sino alla data dell'effettivo versamento, nel caso di mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e/o mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;
2. È disposta la decadenza del contributo nella misura prevista al comma 3, con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito da parte dell'Unione Montana Feltrina sino alla data dell'effettivo versamento, nei confronti del beneficiario a cui siano imputabili le seguenti cause di decadenza: vendita della prima casa di abitazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 10 e non rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 9.
3. Nei casi di decadenza previsti al comma 2 il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi nelle seguenti misure:
 - a) 100 per cento del contributo erogato qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga nei 3 anni successivi alla data di decorrenza dei vincoli;
 - b) 60 per cento del contributo erogato qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga nel 4° o 5° anno successivo alla data di decorrenza dei vincoli;
 - c) 30 per cento del contributo erogato qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga nel 6° o 7° anno successivo alla data di decorrenza dei vincoli;
4. La decadenza e il conseguente recupero delle somme sono disposti con determinazione del dirigente dell'Unione Montana Feltrina competente in materia.

Art. 12 - Rinuncia al contributo

1. Se il beneficiario comunica la rinuncia al contributo, si procede nei confronti del soggetto rinunciatario al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale. Nel caso di recupero delle predette somme il soggetto rinunciatario non è considerato beneficiario ai fini di future agevolazioni per la casa dell'Unione Montana Feltrina.

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



2. La comunicazione della rinuncia deve essere trasmessa all'Unione Montana Feltrina, struttura competente in materia di politiche della casa, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata (PEC) o mail all'indirizzo: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
 - b) consegna a mano presso la sede dell'Unione Montana Feltrina in Viale Carlo Rizzarda n.21 - 32032 Feltre (BL) ;
3. La presa d'atto della rinuncia è disposta con determinazione del dirigente dell'Unione Montana Feltrina competente in materia.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. Il contributo previsto da questo bando non è cumulabile con altri contributi, ad esclusione delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto della medesima prima casa di abitazione.

Art. 14 - Comunicazioni delle variazioni

1. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti, all'Unione Montana Feltrina, struttura competente in materia di politiche della casa, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata (PEC) o mail all'indirizzo: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
 - b) consegna a mano presso la sede dell'Unione Montana Feltrina in Viale Carlo Rizzarda n.21 - 32032 Feltre (BL)

Art. 15 - Controlli

1. L'Unione Montana Feltrina è tenuta ad effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e 4, sul rispetto dei vincoli di cui all'articolo 8 e 9 e dei divieti di cui all'articolo 13. In particolare:
 - a) per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, la verifica dovrà riguardare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai fini della concessione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 10% delle domande concesse;

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254



- b) per quanto concerne il rispetto dei vincoli, le verifiche devono essere annuali su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 10% delle posizioni relative ai richiedenti che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali vincoli.
2. Al fine di esercitare il controllo l'Unione Montana Feltrina può chiedere al/ai beneficiario/i l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Montana Feltrina.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott. Ornella Boscarin, Responsabile dell'Area Tecnica.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico Agricoltura (0439 – 396033).

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO - AGRICOLTURA
Resp. Dott.ssa Ornella BOSCARIN
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034
PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net